



Dott. Ambrogio Romano
NOTAIO

Allegato "C" all'atto ai miei rogiti in data 15 novembre 2013, raccolta n.16992

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita, ai sensi degli artt.113 e 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi degli articoli 15, 16 e 20 della L.R. n.4/2008 e, ai sensi dell'art.11 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2010, n.126, una società di capitale di esclusiva proprietà della Provincia di Benevento, nella forma della società a responsabilità limitata, con la denominazione **"SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L."**, alla quale affidare la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica e/o privi di rilevanza economica.

La società potrà operare anche con l'acronimo **"SAMTE S.R.L."**. La società è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di cui agli artt.2497 e 2497 bis del codice civile da parte della Provincia di Benevento.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in **Benevento**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare, del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata, una o più volte, per decisione dei soci. In difetto, si intenderà prorogata a tempo indeterminato.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

4.1 In conformità alla previsione dei già citati artt.113 e 113 bis del D.Lgs. n.267/2000, costituisce oggetto della società l'erogazione di servizi pubblici locali, a rilevanza economica e/o privi di rilevanza economica.

Nello specifico, la Provincia di Benevento, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla Legge della Regione

Campania 28 marzo 2007, n.4, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2010, n.126, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile", conferisce alla società la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà o in possesso della Provincia medesima, per il trattamento, la trasfenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

Alla società è affidata la gestione delle discariche, dei siti, delle strutture e dell'impiantistica relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti a qualsiasi titolo detenute e gestite dalla Provincia per lo stoccaggio, il trattamento, la trasfenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

Sono, altresì, conferite alla società le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa integrata ambientale (Tia).

Alla società è, pertanto, affidata:

- a) la raccolta di rifiuti solidi urbani, integrando la raccolta dei diversi costituenti (umido, secco riciclabile, secco non riciclabile);
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei residui suscettibili di recupero o di riutilizzo, dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia;
- c) lo spazzamento stradale, lo svuotamento dei cestini lungo le strade, l'estirpazione delle erbacce nelle pertinenze delle strade e dei marciapiedi, la pulizia delle cunette, delle griglie dei pozzetti stradali, il lavaggio e la disinfezione stradale, la pulizia delle deiezioni canine, la raccolta delle siringhe abbandonate, il controllo del territorio e la segnalazione di eventuali discariche abusive;
- d) il lavaggio e la disinfezione dei contenitori per la raccolta e la manutenzione degli stessi;
- e) la raccolta ed il trasporto dei rifiuti assimilabili agli urbani;
- f) la raccolta, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi;
- g) la bonifica dei siti inquinati, la caratterizzazione, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale;
- h) la pulizia delle aree adibite a mercato;
- i) la gestione delle isole ecologiche e degli impianti di trasfenza;
- l) la progettazione, la realizzazione e la gestione degli



impia
zione
(ener
scald
reali
gener
lezio
prese
m) l
conne
n) l
piant
tegra
piant
rifiu
l
frast
blico
comun
r) l
raggi
s) l
quell
del s
t) l
nesse
disca
comun
sfere
u) l
per
tarif
conse
archi
prede
v) la
dei
cui i
z) l
lizza
di bu
mater
compa
L'att
della
conom
Al f
ciale
zione

impianti provinciali di trattamento dei rifiuti, di captazione, di recupero energetico e di bio-gas e di cogenerazione (energia elettrica e di energia termica) e di reti di teleriscaldamento; il ripristino ambientale; la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di trasformazione in genere, di impianti di vagliatura, di compostaggio e di selezione, nonché di ogni altro tipo di impianto inerente al presente oggetto sociale;

m) la gestione tecnica e manutentiva di tutti gli impianti connessi e strumentali al presente oggetto sociale;

n) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

o) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento delle acque reflue, dei fanghi e dei rifiuti solidi provenienti da attività industriali;

p) la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture e di altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

q) l'erogazione del servizio di autotrasporto connesso al raggiungimento del presente oggetto sociale;

r) l'erogazione di servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana, finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria;

s) la realizzazione di tutte le attività strumentali e connesse alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della Provincia o comunque acquisiti dalla stessa per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti;

t) la gestione, l'accertamento e la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa integrata ambientale (Tia), nonché l'acquisizione, la conservazione, il trattamento e la gestione dei dati e degli archivi relativi all'utenza e connessi all'esercizio delle predette attività;

u) la formazione e la riqualificazione dei propri dipendenti e dei dipendenti della Provincia sulle materie e tematiche di cui innanzi;

v) la progettazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione, alla divulgazione ed al trasferimento di buone prassi, di comportamenti, di culture e di know-how in materia di sostenibilità ed educazione ambientale ed eco compatibilità.

L'attività della società deve essere uniformata ai criteri della trasparenza, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Al fine dell'attuazione e del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere ogni e qualsivoglia operazione connessa al presente oggetto sociale.



La società potrà, inoltre, commercializzare i prodotti residui della lavorazione dei rifiuti nel territorio italiano ed all'estero.

La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, effettuare consulenze tecniche, organizzare iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, nonché corsi di formazione negli ambiti sopra indicati, direttamente o tramite convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale. La società potrà avviare attività di collaborazione e di partenariato con gli Enti Pubblici e le società strumentali operanti nell'intero territorio italiano più in generale e nell'intero territorio campano più in particolare, volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali, al trasferimento di know-how e di buone prassi, alla realizzazione di sinergie.

La società, per il perseguimento dello scopo sociale, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie ed economiche, partecipare a gare, bandi e appalti, contrarre mutui e prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie, anche reali, per obbligazioni di terzi, pure nei confronti di banche ed istituti di credito e, all'uopo, assistere il socio nelle stesse operazioni, assumere partecipazioni, il tutto nel rispetto delle Leggi 1 e 197 del 1991 e del Decreto legislativo n.385/1993, nonché di qualsiasi altra normativa di tempo in tempo vigente.

La società si inibisce la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. n.415/1996.

La società si propone di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali ed intende, pertanto, avvalersi, ove possibile, di tutte le agevolazioni, anche di natura finanziaria e fiscale, previste dalla normativa, comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, vigente in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori cosiddetti del Mezzogiorno d'Italia.

Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, le quali necessitassero, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica, e sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto personale.

ART.5 CONTROLLO ANALOGO

Essendo la società in oggetto un organismo di capitale a partecipazione interamente pubblica, viene precisato, ai sensi degli artt.113 e 113 bis del T.U.E.L., che:

a) la Provincia di Benevento socio unico svolgerà attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e sulle attività della società, nel rispetto dei presenti patti sociali, nonché di quanto previsto dalla normativa di settore e dalla norma-

tiva comunitaria e nazionale;

b) la società svolgerà la propria attività in prevalenza con l'ente controllante Provincia di Benevento.

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti per l'"affidamento in house" da parte della Provincia dei servizi pubblici, con e senza rilevanza economica, necessari al raggiungimento degli scopi sociali, sussistono:

a) il vaglio preventivo della Provincia di Benevento per le decisioni più importanti della società;

b) la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo, conformemente a quanto previsto dall'art.2449 cod.civ. e dalla normativa comunitaria;

c) gli strumenti di programmazione, di controllo e di reporting.

In relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la società appronterà:

a) il bilancio di previsione annuale da approvarsi entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione nel seguito indicato;

b) una relazione trimestrale contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi alla società con la relativa comparazione al Bilancio di Previsione, nonché i report periodici particolarmente incentrati sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia);

c) il Bilancio semestrale;

d) ogni informazione e documento relativo ad eventi straordinari, non previsti nelle relazioni e nei piani sopra indicati, che possa riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società;

e) le eventuali proposte di modifiche statutarie.

Sarà cura dell'organo amministrativo sottoporre i succitati strumenti di programmazione, di controllo e di reporting alla Provincia di Benevento.

Il tutto, onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, della programmazione, della vigilanza e del controllo da parte della Provincia di Benevento e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi, alla normativa di settore ed alla normativa comunitaria e nazionale.

La società dovrà trasmettere la documentazione da sottoporre alla Provincia di Benevento che effettua il controllo analogo con congruo anticipo, al fine di consentire un tempestivo ed approfondito esame. La stessa Provincia potrà presentare eventuali osservazioni scritte ed esercitare le altre prerogative previste dalla legge e dal presente statuto, il tutto conformemente al citato Regolamento.

Il controllo si eserciterà, inoltre, negli altri modi previsti dalla legge e, specificamente, mediante la stipulazione di accordi, intese, protocolli, contratti di servizio e carta dei

servizi.

ART.6 CAPITALE SOCIALE e FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1 Il capitale sociale è di euro 933.087,00 (novecentotrentatremilaottantasette) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 cod.civ..

6.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

6.3 Possono rappresentare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

6.4 Deve ritenersi ammesso altresì il conferimento d'opera e/o di servizi da parte del socio; in tal caso, i conferimenti vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnati, mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria.

6.5 Nel caso di riduzione per perdite tali da incidere sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito, presso la sede sociale, della documentazione prevista dall'art.2482 cod.civ., in previsione dell'assemblea dei soci.

6.6 Il socio, nel rispetto della normativa dettata per la trasparenza bancaria ed in conformità alle disposizioni di carattere fiscale, fatto salvo il disposto normativo dell'art.2467 cod.civ., può provvedere al fabbisogno finanziario della società, mediante versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, tanto fruttiferi che infruttiferi.

I versamenti ed i finanziamenti perfezionati a favore della società possono essere rimborsati mediante decisione dei soci assunta a norma dell'art.9), con le stesse modalità; tali fondi potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Il rimborso di tali valori al socio può essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziarie rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Il rimborso può essere eseguito anche facendo ricorso all'indebitamento, ma in tal caso deve essere subordinato al rilascio, da parte del socio, di idonee garanzie reali o personali per la restituzione alla società in caso di fallimento entro il trentuno dicembre dell'anno successivo.

ART.7 PARTECIPAZIONI SOCIALI

7.1 Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale non possono essere rappresentate da azioni, nè costituire oggetto di sollecitazioni all'investimento.

Esse sono nominative ed indivisibili, attribuiscono diritti sociali ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno detenuta nel capitale sociale e sono proporzionali ai

conferimenti eseguiti dai soci medesimi.

7.2 La partecipazione al capitale sociale può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art.2352 cod.civ.. La partecipazione può, altresì, formare oggetto di espropriazione.

ART.8 DECISIONI DEI SOCI

8.1 Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero esso stesso chiede di sottoporre alla sua approvazione.

8.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) le modificazioni dei patti sociali;
c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

e) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;

f) la decisione inerente all'emissione di titoli di debito;

g) la stipulazione di contratti di affidamento diretto di servizi o il loro rinnovo, approvando gli schemi tipo del contratto di servizio e della convenzione di gestione dei servizi pubblici erogati e le relative modifiche;

h) il bilancio di previsione annuale, il bilancio semestrale ed il piano degli investimenti predisposti dall'organo amministrativo;

i) il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore al limite che verrà fissato dalla stessa assemblea con apposita delibera;

l) l'acquisto, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami di azienda.

8.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i) ed l), oppure quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o dal socio unico, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (art.2484, n.6, cod.civ., art.2487 ter cod.civ., art.2482 bis cod.civ., art.2482 ter cod.civ.) e dai presenti patti sociali, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto delle forme e con le modalità individuate nel successivo art.9).

8.4 Non è necessaria la decisione dei soci atta ad autorizzare l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci, nei due anni dall'avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

ART.9 ASSEMBLEA

9.1 Con riferimento alle materie individuate con le lettere b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) al precedente art.8, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (ar-

t.2484, n.6, cod.civ., art.2487 ter cod.civ., art.2482 bis cod.civ., art.2482 ter cod.civ.) o dai presenti patti sociali, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o il socio unico, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

9.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori (ovvero dell'unico amministratore) o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati, oppure anche dal socio unico.

9.3 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire al socio unico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, inviata presso il domicilio del socio unico, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata nel Registro delle Imprese.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.10 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'assemblea è presieduta, in dipendenza della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio unico.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non

soci.

10.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima.

ART.11 DIRITTO DI VOTO

All'assemblea interviene il socio unico che è rappresentato dal Presidente della Provincia di Benevento o da un suo delegato, che non sia amministratore o sindaco della società, munito di delega scritta. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee nei casi consentiti dalla legge.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

ART.12 QUORUM ASSEMBLEARI

12.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del socio unico e delibera validamente col voto favorevole di questi.

ART.13 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio unico, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.14 AMMINISTRAZIONE

14.1 La società può essere amministrata:

a) da un amministratore unico; o

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina e, comunque, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di società pubbliche.

14.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se

nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ., nonché nelle altre disposizioni speciali previsti dalla normativa vigente in materia di società pubbliche.

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

14.3 I membri dell'organo amministrativo non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.4 Nel caso in cui la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare uno o più amministratori, i restanti o, in mancanza, il socio unico, dovranno convocare immediatamente l'assemblea, perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita per accettazione dei nuovi amministratori, o l'assemblea, tenutasi ai sensi dell'art.2479 cod.civ., abbia deliberato di affidare l'amministrazione societaria ad un amministratore unico.

14.5 Laddove, invece, siano stati nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri.

Spetterà, in ogni caso, al socio unico, con propria decisione, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.15 PRESIDENTE

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, il socio unico nomina il Presidente e, eventualmente, anche un vice presidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o impedimento di questi.

ART.16 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

16.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

16.2 A tal fine, il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax o posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, posta elettronica o fax, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Ita-

lia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervergono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del successivo art.24) debbono essere adottate con decisione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

ART.17 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, esclusi quelli di straordinaria amministrazione e dispositivi ed esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

17.2 In particolare, il consiglio di amministrazione provvede a delegare al presidente l'esercizio dei seguenti poteri:

- costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la società, entro il limite per ogni operazione stabilito dall'assemblea

dei soci;

- costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la società, entro il limite per ogni operazione stabilito dall'assemblea dei soci;
- instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, definendo i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e/o stragiudiziali, in sede ordinaria o amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
- nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti;
- dare attuazione a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci e/o del consiglio di amministrazione, compiendo, altresì, tutti gli atti e le operazioni ad esse collegate.

17.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 18 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

18.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, tanto in giudizio che nei confronti dei terzi.

18.2 Laddove sia nominato un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

18.3 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART. 19 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

19.2 Il socio unico può, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza stabilendone le modalità, ferma restando la facoltà di provvedere alla stipula di un'apposita polizza assicurativa.

19.3 Nel caso la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

19.4 Gli emolumenti di cui ai precedenti punti, a qualsiasi titolo stabiliti devono essere determinati nel rispetto e nei limiti di cui alle vigenti normative di legge in materia di

società pubbliche.

ART.20 ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.9), possono eventualmente nominare, alternativamente:

- un sindaco;
- un revisore; ovvero
- un collegio sindacale, composto e funzionante a norma di legge.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod.civ..

Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

ART.21 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO SOCIALE ED UTILI

21.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

21.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, dedotta una somma non inferiore alla misura prescritta dalla legge, da destinare alla formazione della riserva legale e dedotti gli altri accantonamenti di legge ed eventuali riserve straordinarie, va distribuito al socio, salvo diversa destinazione datane dall'assemblea.

21.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

21.5 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla distribuzione degli utili sino a che il capitale non sia reintegrato e ridotto in misura corrispondente.

21.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART.22 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

22.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci.

22.2 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod.civ., ovvero da altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

22.3 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea. Per gli effetti della revoca, si applica l'art.2487 ter cod.civ..

22.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART.23 TITOLI DI DEBITO

La società ha facoltà di emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci.

La società può emettere titoli di debito per un ammontare complessivamente non eccedente quello risultante dalla somma del capitale sociale e della riserva legale e/o eventuali riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi nel rispetto di quanto sopra prescritto possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza speciale a norma delle leggi vigenti. In caso di successiva circolazione, chi trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali ovvero soci della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese. Essa può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART.24 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

24.1 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nominato ai sensi di legge e dei patti sociali, possono essere adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, con deliberazione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico, le decisioni concernenti:

- a) l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art.2482 bis cod.civ.;
- b) la decisione di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt.2505 e 2505 bis cod.civ.;
- c) l'emissione dei titoli di debito di cui al precedente art.23).

24.2 Qualora, invece, la società sia amministrata da un am-

ministratore unico, le decisioni relative alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono riservate, in via esclusiva, all'assemblea dei soci.

24.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art.2478, ultimo comma, cod.civ., i contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma della fonte normativa da ultima citata o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

24.4 In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art.2464 cod.civ., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall'art.2470 cod.civ..

ART.25 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto da questi patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale in materia di società pubbliche.

F.to: GIOVANNI ZARRO N.Q..

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO

